

Assicurazione Viaggio

DIP - Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: AWP P&C S.A. Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia

Ed. Giugno 2020_ultima versione disponibile

Prodotto: "Globy Sci"

Il documento offre una sintesi delle principali informazioni sul prodotto.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Globy Sci è un'assicurazione che copre i rischi in occasione di viaggi a scopo turistico relativamente alla pratica dello sci e attività ricreative attinenti e include, in particolare, le coperture di assistenza sanitaria, spese mediche e responsabilità civile dello sciatore.



Che cosa è assicurato?

È prevista una serie di garanzie fruibili nel corso del viaggio o prima del suo inizio:

Attrezzatura sportiva

- ✓ Rimborso per il noleggio di attrezzatura sportiva a seguito di sottrazione di quella di proprietà dell'Assicurato

Assistenza in viaggio

- ✓ Centrale Operativa 24su 24 e Consulenza Medica
- ✓ Segnalazione di un medico specialista
- ✓ Invio medicinali urgenti
- ✓ Interprete a disposizione
- ✓ Viaggio a/r per un familiare in caso di ricovero dell'Assicurato
- ✓ Rientro sanitario con il mezzo più idoneo
- ✓ Rientro accompagnato di minori
- ✓ Rientro anticipato a seguito di lutto o malattia di un familiare
- ✓ Rientro della salma in caso di decesso dell'Assicurato

Spese mediche: riconosce il pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche.

La copertura comprende anche:

- ✓ Rimborso spese di trasporto dal luogo dell'evento fino al centro di pronto soccorso o di primo ricovero
- ✓ Rimborso spese mediche e farmaceutiche su prescrizione medica

Responsabilità Civile dello sciatore

- ✓ Risarcimento dei danni cagionati a terzi in conseguenza di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in seguito a un fatto accidentale conseguenza dell'attività sciistica non esercitata a livello professionistico
- ✓ Gestione delle vertenze in sede giudiziale e stragiudiziale

Assistenza ai parenti a casa e all'abitazione

- ✓ Pagamento del trasporto sanitario del parente in un centro ospedaliero di alta specializzazione
- ✓ Invio di un fabbro, elettricista, idraulico
- ✓ Invio guardia giurata con presa a carico di massimo 10 ore di sorveglianza

Infortunio dello sciatore

- ✓ Indennità in caso di invalidità permanente a seguito di infortunio (non aereo)

Il prodotto offre ulteriori garanzie indicate nel DIP aggiuntivo alla sezione «Che cosa è assicurato?».

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali puntualmente indicati nel DIP aggiuntivo e nelle condizioni di assicurazione.



Che cosa non è assicurato?

Non sono coperti dall'assicurazione:

- ✗ persone non domiciliate o non residenti in Italia
- ✗ viaggi superiori ai 10 giorni
- ✗ viaggi iniziati prima della stipulazione della polizza



Ci sono limiti di copertura?

Sì, sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo per il cui dettaglio si rimanda alla sezione «Ci sono limiti di copertura» del DIP aggiuntivo.

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité
de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**
Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1
www.allianz-partners.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I





Dove vale la copertura?

L'assicurazione copre la destinazione prescelta dall'Assicurato ed identificata in polizza e compresa tra Italia e Europa. Non sono coperti i viaggi verso Paesi che al momento della partenza risultano soggetti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte delle Nazioni Unite e/o dell'Unione Europea. L'elenco di tali Paesi è disponibile anche sul sito globy.it (<https://www.allianztravel-globy.it>).



Che obblighi ho?

Quando sottoscrive il contratto. L'Assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di fornire la documentazione richiesta.

L'Assicurato deve stipulare la polizza per l'intera durata del viaggio.

In caso di sinistro:

- Per richiesta di assistenza o con necessità di gestione emergenza, l'Assicurato o chi per esso deve contattare immediatamente la Centrale Operativa.
- Per denuncia di sinistri con richiesta di rimborso, l'Assicurato o chi per esso deve darne avviso a Globy entro 30 giorni.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del Premio deve avvenire presso l'agenzia dove il contraente acquista la polizza e secondo le modalità accettate dall'agenzia stessa.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Per le garanzie Viaggio Sicuro – assistenza in viaggio e spese mediche, Famiglia Sicura: la copertura ha validità dal momento dell'inizio del viaggio fino al termine del viaggio stesso.



Come posso disdire la polizza?

Per questo contratto non è applicabile il diritto di recesso.

Assicurazione Viaggio

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: AWP P&C S.A. Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia
Ed. Giugno 2020_ultima versione disponibile

Prodotto: "Globy Sci"

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel DIP - Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)

L'Impresa Assicuratrice è **AWP P&C S.A.**

Sede Legale

7, Dora Maar, 93400 Saint-Ouen - France

Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080

Capitale Sociale sottoscritto € 17.287.285

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudentiel et de résolution (ACPR) il 1 febbraio 2010

Il contratto assicurativo viene concluso con la sede secondaria:

AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia

Viale Brenta 32, CAP 20139, Milano ITALIA

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496

Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail

02/23.695.1 - www.allianz-partners.it - info@allianz-assistance.it; PEC: awp.pc@legalmail.it

Abilitazione all'esercizio delle assicurazioni

Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicurative, Elenco I

Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari a € 413.082.000.

La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale sottoscritto è pari € 17.287.285 di cui versati € 17.287.285. La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari € 120.834.000.

Il Solvency Capital Requirement (SCR) è pari a € 348.367.480e il Minimum Capital Requirement (MCR) è pari a € 156.765.370. Il Solvency Ratio (SCR Ratio) è pari a 150,8% e il Minimum Capital Requirement Ratio (MCR ratio) è pari a 303,8%

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2019.

Si precisa, inoltre, che gli eventuali aggiornamenti del documento non derivanti da innovazioni normative saranno resi disponibili sul sito internet https://www.allianz-partners.com/en_US/investor-relations.html a far data dal 31 maggio di ogni anno.

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.



Che cosa è assicurato?

La polizza Globy® Sci è un'assicurazione che copre i rischi in occasione di viaggi a scopo turistico relativamente alla pratica dello sci e attività ricreative attinenti e include, in particolare, le coperture di rimborso noleggio attrezzatura sportiva, assistenza in viaggio, spese mediche, famiglia sicura, trasferimento sicuro, responsabilità civile dello sciatore, infortuni dello sciatore e avvocato in viaggio.

ATTREZZATURA SPORTIVA

Globy® rimborsa fino a € 100 per periodo assicurativo le spese direttamente sostenute dall'Assicurato per:

- ✓ il noleggio dell'attrezzatura sportiva in sostituzione di quella di proprietà sottratta durante il viaggio/soggiorno.

**VIAGGIO SICURO-
ASSISTENZA IN
VIAGGIO E SPESE
MEDICHE**

In caso di infortunio o malattia dell'Assicurato in viaggio, sono previste le seguenti prestazioni:

ASSISTENZA IN VIAGGIO

- ✓ consulenza medica telefonica, per tutte le destinazioni;
- ✓ invio di un medico, solo per l'ITALIA;
- ✓ segnalazione di un medico specialista, ITALIA esclusa;
- ✓ trasporto – rientro sanitario, per tutte le destinazioni:
 - dal centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero ad un centro medico meglio attrezzato;
 - dal centro medico alla residenza dell'Assicurato;
- ✓ rientro dei familiari e dei compagni di viaggio assicurati in seguito a Trasporto-Rientro Sanitario organizzato da Globy® dell'Assicurato alla sua residenza, e per i compagni di viaggio fino a € 1.000 per tutte le destinazioni;
- ✓ rientro accompagnato dei minori, per tutte le destinazioni;
- ✓ invio medicinali urgenti non reperibili sul luogo, ITALIA esclusa;
- ✓ interprete a disposizione, fino a € 700 per evento per tutte le destinazioni, ITALIA esclusa;
- ✓ traduzione della cartella clinica per tutte le destinazioni, ITALIA esclusa;
- ✓ viaggio di un familiare per recarsi dall'Assicurato ricoverato per tutte le destinazioni e rimborso delle spese di soggiorno fino a € 100 a notte per massimo 5 notti, per tutte le destinazioni;
- ✓ spese di prolungamento soggiorno qualora l'Assicurato non sia in grado di rientrare per malattia o infortunio oppure a seguito di furto o smarrimento dei documenti necessari al rimpatrio alla data prestabilita purché regolarmente denunciati alle Autorità locali; Globy® rimborsa le spese di pernottamento in albergo sostenute dall'Assicurato e dai suoi familiari o da un compagno di viaggio (purché assicurati) fino a € 100 per persona e € 1.000 per evento per tutte le destinazioni;
- ✓ rientro dell'Assicurato convalescente al proprio domicilio alla data e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto per tutte le destinazioni;
- ✓ rientro della salma fino al luogo di sepoltura in Italia per tutte le destinazioni; è previsto anche il rimborso del biglietto di viaggio A/R di un familiare per recarsi sul luogo in cui si è verificato l'evento, fino a € 250 per l'ITALIA, fino a € 750 per EUROPA/FEDERAZIONE RUSSA;
- ✓ spese per soccorsi e ricerche in mare e montagna, fino a € 500 per l'ITALIA, fino a € 1.000 per EUROPA/FEDERAZIONE RUSSA;
- ✓ rientro anticipato dell'Assicurato, dei familiari o di un compagno di viaggio per interruzione del viaggio determinata da decesso o da ricovero ospedaliero con prognosi superiore a 7 giorni di uno dei familiari a casa fino a € 500 per evento per l'ITALIA, fino a € 1.250 per EUROPA/FEDERAZIONE RUSSA;
- ✓ assistenza al blocco della carta SIM e dell'apparecchio telefonico in caso di furto durante il viaggio, per tutte le destinazioni;
- ✓ invio messaggi urgenti a persone residenti in Italia per tutte le destinazioni;
- ✓ anticipo denaro per EUROPA e FEDERAZIONE RUSSA, previa garanzia bancaria e con l'obbligo per l'Assicurato di restituire l'anticipo entro 30 giorni fino a € 2.500 per evento;
- ✓ protezione carte di credito, libretti di assegni, traveller's chèques intestati all'Assicurato, ITALIA esclusa;
- ✓ rimborso spese telefoniche documentate e sostenute dall'Assicurato per contattare la Centrale Operativa fino a € 250 per evento, ITALIA esclusa.

SPESE MEDICHE CON PAGAMENTO DIRETTO

- ✓ pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche in ITALIA fino a € 500; EUROPA / FEDERAZIONE RUSSA fino a € 5.000;
- ✓ pagamento delle rette di degenza per massimo € 100 al giorno per l'ITALIA, € 200 per EUROPA / FEDERAZIONE RUSSA;

SPESE MEDICHE A RIMBORSO

- ✓ rimborso delle spese del trasporto dal luogo dell'evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero fino a € 500 per l'ITALIA, fino a € 2.500 per le altre destinazioni;
- ✓ rimborso delle spese farmaceutiche e per visite mediche purché sostenute a seguito di prescrizione medica, cure ambulatoriali, fino a € 500 per l'ITALIA, fino a € 1.000 per EUROPA/FEDERAZIONE RUSSA;
- ✓ rimborso delle spese per cure odontoiatriche urgenti o per cure sostenute al rientro, entro 30 giorni, per le dirette conseguenze di un infortunio in viaggio, fino a € 150 per l'ITALIA, fino a € 200 per EUROPA/FEDERAZIONE RUSSA.

FAMIGLIA SICURA	In caso di malattia improvvisa o infortunio occorsi al padre, alla madre, al coniuge od ai figli conviventi, rimasti a casa, (di seguito tutti definiti "parente"), dell'Assicurato in viaggio sono previste le seguenti prestazioni: ✓ consulenza medica telefonica; ✓ informazione diretta telefonica all'Assicurato, in viaggio, dell'evento che ha colpito il "parente"; ✓ invio di un medico al "parente" dalle ore 20.00 alle ore 08.00 e nei giorni festivi; ✓ invio di una ambulanza, in caso di necessità o con il parere del medico curante, per il trasferimento del "parente", al più vicino Ospedale; ✓ organizzazione di visite specialistiche od esami diagnostici; ✓ trasferimento ad un centro di alta specializzazione per infortunio o malattia improvvisa del "parente" non curabili nell'ambito delle strutture sanitarie nazionali fino a € 1.300; Inoltre, in caso di necessità all'abitazione di residenza in Italia del "parente" dell'Assicurato in viaggio, sono previste le seguenti prestazioni: ✓ invio di un elettricista per interventi urgenti di manutenzione straordinaria fino a € 100; ✓ invio di un fabbro per interventi urgenti conseguenti a furto o tentato furto fino a € 100; ✓ invio di una guardia giurata per sorvegliare l'abitazione nei casi in cui i mezzi di chiusura non siano più operanti per furto o tentato furto fino a un massimo di 10 ore di sorveglianza; ✓ invio di un idraulico per interventi urgenti, conseguenti a rottura delle tubature fisse dell'impianto idraulico che provochi un allagamento o una mancanza di erogazione d'acqua fino a € 100.
TRASFERIMENTO SICURO	TRAINO VEICOLO ✓ In caso di guasto od incidente stradale al veicolo utilizzato per raggiungere la località del soggiorno, l'impresa organizza, 24 ore su 24, il traino del veicolo dal luogo dell'evento alla più vicina officina attrezzata o al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice, fino a € 130. RIENTRO DEL VEICOLO ✓ Qualora l'Assicurato a seguito di infortunio non sia in grado di rientrare al domicilio alla data prevista con il veicolo, Globy® organizza il rientro del veicolo presso il domicilio dell'Assicurato tenendo a proprio carico le spese fino a € 300.
RESPONSABILITA' CIVILE DELLO SCIATORE	✓ L'impresa risponde, nel limite del massimale per evento e per periodo di assicurazione di € 100.000, delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nel periodo di validità della polizza relativamente alla pratica di sport, comprese le gare, purché non esercitate a livello professionistico, attività del tempo libero in genere con esclusione di ogni responsabilità inerente all'attività professionale. ✓ L'impresa assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
INFORTUNI DELLO SCIATORE INVALIDITA' PERMANENTE	✓ Globy assicura gli infortuni (non aerei) subiti dall'Assicurato durante il periodo di viaggio, che abbiano come conseguenza una invalidità permanente; gli infortuni subiti in stato di maleore o di incoscienza, derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi, tumulti popolari o da atti di terrorismo a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva. Sono considerati infortuni anche: • l'asfissia non di origine morbosa; • gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; • l'annegamento; • l'assideramento o il congelamento; • i colpi di sole o di calore. Il capitale assicurato in caso di invalidità permanente corrisponde a € 50.000. Massimo assicurabile per polizza € 2.000.000.
AVVOCATO IN VIAGGIO	✓ E' previsto il reperimento di un legale per gestire in loco le controversie che coinvolgono l'Assicurato, fino a € 500. ✓ Globy, inoltre, anticipa la cauzione penale o l'eventuale cauzione civile per i soli fatti di natura colposa dell'Assicurato fino a un massimo di € 5.000, da restituire in ogni caso entro 30 giorni.

 Che cosa NON è assicurato?	
VIAGGIO SICURO- ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE	Oltre a quanto indicato nel DIP: * per la prestazione invio di un medico l'impresa non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento sanitario; * la prestazione trasporto – rientro sanitario non si effettua per infermità o lesioni curabili sul posto o nel corso del viaggio e/o malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali od internazionali; * per la prestazione invio di medicinali urgenti non è preso a carico il costo dei medicinali; * per la prestazione rientro della salma non sono prese a carico le spese funerarie e di inumazione; * per la prestazione pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche non vengono prese in carico le spese mediche in assenza di contatto preventivo con la Centrale Operativa. * per la prestazione rimborso delle spese per cure odontoiatriche urgenti per quanto riguarda la spesa per cure sostenute al rientro, non vengono prese in carico le spese sostenute oltre 30 giorni dalla data del rientro.
FAMIGLIA SICURA	Oltre a quanto indicato nel DIP: * per la prestazione invio di un medico l'impresa non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento sanitario; * per la prestazione organizzazione di visite specialistiche od esami diagnostici non sono presi a carico i costi delle prestazioni.
TRASFERIMENTO SICURO	Oltre a quanto indicato nel DIP: * In caso di rientro del veicolo non sono incluse le spese comunque l'Assicurato avrebbe sostenuto nel corso del viaggio.
RESPONSABILITA' CIVILE DELLO SCIATORE	Oltre a quanto indicato nel DIP: * Globy® non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.
INFORTUNI DELLO SCIATORE INVALIDITA' PERMANENTE	Oltre a quanto indicato nel DIP: * Non sono considerati infortuni le ernie, eccetto quelle addominali da sforzo, gli infarti da qualsiasi causa determinati; * non sono assicurabili le persone che hanno già compiuto i 75 anni di età.
 Ci sono limiti di copertura?	
ATTREZZATURA SPORTIVA	Oltre alle esclusioni comuni a tutte le garanzie, come dettagliato nel Contratto di Assicurazione, ! Globy® non rimborsa le spese sostenute in seguito a furto di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento.

VIAGGI SICURO- ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE	Oltre alle esclusioni comuni a tutte le garanzie, come dettagliato nel Contratto di Assicurazione, non sono presi in carico gli eventi e/o le spese derivanti o conseguenti di: ! senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, di tutte le prestazioni di assistenza previste; ! viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici; ! interruzione volontaria della gravidanza, parto non prematuro, fecondazione assistita e loro complicazioni; ! cure riabilitative; ! acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici; ! prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l'eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni congenite; ! visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio; ! espianti e/o trapianti di organi; ! partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo; ! pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta. Tutte le prestazioni non sono dovute ! nel caso in cui l'Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero: • si verifichino le dimissioni volontarie dell'Assicurato contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato; • se l'Assicurato o chi per esso volontariamente rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In questo caso viene sospesa immediatamente l'assistenza ma viene garantito il rimborso delle ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche fino all'importo corrispondente al costo del trasporto/rientro sanitario rifiutato; ! al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro. Franchigia: i rimborsi delle spese mediche sono effettuati con l'applicazione di una franchigia di € 25 per sinistro.
FAMIGLIA SICURA	! Si vedano le esclusioni comuni a tutte le garanzie, come dettagliato nel Contratto di Assicurazione.
TRASFERIMENTO SICURO	Oltre alle esclusioni comuni a tutte le garanzie, come dettagliato nel Contratto di Assicurazione, non sono presi in carico gli eventi o le spese conseguenti a: ! organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa di tutte le prestazioni di assistenza previste; ! eventi accaduti su strade non adibite alla normale viabilità ed al di fuori del territorio di validità previsto; ! eventi accaduti nell'ambito del comune di residenza del proprietario del veicolo.

RESPONSABILITA' CIVILE DELLO SCIATORE	Oltre alle esclusioni comuni a tutte le garanzie, come dettagliato nel Contratto di Assicurazione, sono esclusi dall'assicurazione i danni: ! derivanti da atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa; ! derivanti da atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato; ! derivanti da atto di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo, commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa. ! derivanti da esercizio di attività professionali; ! derivanti da esercizio dell'attività venatoria; ! da furto; ! da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché dalla navigazione di natanti a motore e impiego di aeromobili; ! da detenzione di armi e relative munizioni ed uso delle stesse; ! alle cose altrui che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o che detenga a qualsiasi titolo. Franchigia: relativamente ai danni a cose ed animali l'assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia di € 200 per sinistro.
INFORTUNI DELLO SCIATORE INVALIDITA' PERMANENTE	Oltre alle esclusioni comuni a tutte le garanzie, come dettagliato nel Contratto di Assicurazione, non è corrisposto l'indennizzo per gli infortuni direttamente od indirettamente conseguenti: ! allo svolgimento di ogni attività professionale o lavoro retribuito, comunque e dovunque esplicato; ! all'uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi elicotteri ed ultraleggeri); ! a operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non conseguenti ad infortunio; ! alla partecipazione, anche come passeggero, a competizioni sportive e relative prove con o senza l'utilizzo di veicoli a motore salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo; ! pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta; ! ad atto di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo, commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa. Globy® corrisponde: ! l'indennizzo per l'invalidità permanente anche se si verifica successivamente alla scadenza dell'assicurazione, ma entro un anno dal giorno dell'infortunio; ! l'indennizzo per le sole conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute rispetto all'infortunio; ! l'ammontare del danno concordandolo direttamente con il Contraente o persona da lui designata. In caso di disaccordo ciascuna delle Parti può proporre che la questione venga risolta da uno o più arbitri, da nominare con apposito atto; ! per il caso di invalidità permanente totale, la somma assicurata; ! per il caso di invalidità permanente parziale, l'indennizzo calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato secondo i criteri e le percentuali previsti dalla Tabella INAIL, di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 nr. 1124 e successive modifiche.

AVVOCATO IN VIAGGIO

! Si vedano le esclusioni comuni a tutte le garanzie, come dettagliato nel Contratto di Assicurazione.

**Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?****COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?****Denuncia di sinistro**

Gli eventuali sinistri vanno denunciati a Globy® con una delle seguenti tre modalità:

- via telefono (al numero 02-26609.690 attivo tutti i giorni, 24 ore su 24);
- via internet (sul sito www.allianz-protection.com);
- via posta (all'indirizzo qui sotto indicato);

I documenti per cui è richiesto l'invio della copia originale devono essere inviati a:

AWP P&C S.A.
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
Servizio Liquidazione Danni Globy®
Casella Postale 299
Via Cordusio 4
20123 MILANO

ATTREZZATURA SPORTIVA – RIMBORSO NOLEGGIO

- L'Assicurato deve dare avviso a Globy® entro 30 giorni dal rientro, indicando dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento e fornire la documentazione indicata nelle condizioni di assicurazione.

VIAGGIO SICURO – ASSISTENZA E SPESE MEDICHE

- In caso di necessità l'Assicurato o chi per esso deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, fornendo il numero della presente polizza, dati anagrafici, recapito, ed il tipo di intervento richiesto.
- In caso di rimborso l'Assicurato o chi per esso deve darne avviso entro 30 giorni dal rientro fornendo la documentazione richiesta.

FAMIGLIA SICURA

- Per ogni richiesta di assistenza, l'Assicurato o chi per esso, deve contattare immediatamente la Centrale Operativa.

TRASFERIMENTO SICURO – TRAINO VEICOLO – RIENTRO CON AUTISTA

- Per ogni richiesta di assistenza, l'Assicurato o chi per esso, deve contattare immediatamente la Centrale Operativa.

RESPONSABILITA' CIVILE DELLO SCIATORE

- L'Assicurato deve darne avviso entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza fornendo la documentazione richiesta.

INFORTUNI DELLO SCIATORE INVALIDITA' PERMANENTE

- L'Assicurato deve darne avviso entro 30 giorni da quello in cui l'infortunio si è verificato, fornendo la documentazione richiesta.

Assistenza diretta/in convenzione: le prestazioni di assistenza sono fornite all'Assicurato da enti/ strutture/ società/ professionisti convenzionati con l'impresa su incarico di quest'ultima.

Gestione da parte di altre imprese: non è prevista la gestione da parte di altre imprese.

Prescrizione: ai sensi dell'art. 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

OBLIGHI DELL'IMPRESA

L'impresa garantisce la gestione e la chiusura della pratica in 20 giorni dal ricevimento della documentazione completa in originale. Sono esclusi dal conteggio dei giorni i tempi tecnici bancari relativi al flusso di pagamento. In caso contrario, l'Impresa si impegna a rimborsare un importo pari al costo della polizza.

 Quando e come devo pagare?	
PREMIO	Le seguenti informazioni sono del tutto analoghe a quanto riportato nel DIP riguardo al premio: il pagamento del Premio deve avvenire presso l'agenzia dove il contraente acquista la polizza e secondo le modalità accettate dall'agenzia stessa.
RIMBORSO	È previsto il rimborso del premio in caso di inosservanza dei termini indicati per il pagamento del sinistro.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
DURATA	Le specifiche garanzie decorrono dal momento dell'inizio del viaggio e sono operative fino al termine del viaggio stesso.
SOSPENSIONE	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.

 Come posso disdire la polizza?	
RIPENSAMENTO DOPO LA STIPULAZIONE	Non è prevista la possibilità di recedere dal contratto.
RISOLUZIONE	Non sono previsti casi in cui il contraente ha diritto di risolvere il contratto.

 A chi è rivolto questo prodotto?	
A tutti coloro che acquistano un viaggio a scopo turistico relativamente alla pratica dello sport dello sci e delle attività ricreative attinenti e vogliono assicurare i rischi che eventualmente dovessero presentarsi in occasione del viaggio.	

 Quali costi devo sostenere?	
La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del Prodotto in oggetto è pari al 28% del premio assicurativo imponibile, ovvero al netto delle imposte di assicurazione.	

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
ALL'IMPRESA ASSICURATRICE	I reclami possono essere inoltrati attraverso uno dei seguenti mezzi alternativi: - Form dedicato alla presentazione di un reclamo sul sito web della Compagnia - E-mail alla casella reclamiAWP@allianz.com - Fax: +39 02 26 62 4008 - Lettera indirizzata a AWP P&C S.A. – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA Servizio Qualità - C.P. 81 - Via Cordusio, 4 - 20123 MILANO La compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
ALL'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	

MEDIAZIONE	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). In materia di contratti assicurativi, chi vuole tutelare i propri diritti, prima di proporre un'azione davanti al Giudice, deve preliminarmente e necessariamente avviare un tentativo di conciliazione obbligatoria davanti a un Organismo di mediazione.
NEGOZIAZIONE ASSISTITA	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La negoziazione assistita non è obbligatoria.
ALTRI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET mediante accesso al seguente sito internet: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia

- ☐ **Sede Legale**
7, Dora Maar, 93400 Saint Ouen - France
- ☐ **Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni**
Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) il 1 febbraio 2010 Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080
- ☐ **Rappresentanza Generale per l'Italia**
Viale Brenta 32, CAP 20139, Milano ITALIA
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496
- ☐ **Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail**
02/23.695.1 - www.allianz-partners.it – info@allianz-assistance.it
- ☐ **Abilitazione all'esercizio delle assicurazioni**

Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicuratrici, Elenco I.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMI DANNI

“Globy Sci”
Edizione Giugno 2020

La presente documentazione è conforme alle Linee Guida del Tavolo Tecnico ANIA “Contratti Semplici e Chiari”

Indice

DEFINIZIONI	1
NORMATIVA COMUNE	1
1. Operatività e decorrenza	1
2. Validità territoriale	1
3. Persone assicurabili	1
4. Limiti di sottoscrizione	1
5. Esclusioni comuni a tutte le garanzie	1
6. In caso di sinistro	2
7. Rinvio alle norme di legge	2
GARANZIE	2
1. <i>Attrezzatura sportiva – Rimborso noleggio</i>	2
1.1 Oggetto	2
1.2 Esclusioni (ad integrazione dell'art.5 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)	2
2. <i>Viaggio Sicuro – Assistenza in viaggio e Spese Mediche</i>	2
2.1 Oggetto	2
2.2 Esclusioni (ad integrazione dell'art.5 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)	4
2.3 Disposizioni e limitazioni	4
3. <i>Famiglia Sicura – Assistenza al "parente" a casa e abitazione</i>	4
3.1 Oggetto	4
3.2 Decorrenza e operatività	5
4. <i>Trasferimento Sicuro – Traino veicolo – Rientro del veicolo</i>	5
4.1 Oggetto	5
4.1.1 Traino veicolo	5
4.1.2 Rientro del veicolo	5
4.2 Esclusioni (ad integrazione dell'art.5 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)	5
4.3 Disposizioni e limitazioni	5
5. <i>Responsabilità civile dello sciatore</i>	5
5.1 Oggetto	5
5.2 Esclusioni (ad integrazione dell'art.5 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)	5
5.3 Gestione delle vertenze di danno	5
5.4 Franchigia	5
6. <i>Infortuni dello sciatore invalidità permanente</i>	6
6.1 Oggetto	6
6.2 Esclusioni (ad integrazione dell'art.5 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)	6
6.3 Capitale assicurato	6
6.4 Dichiarazione dell'Assicurato – Polizze Individuali/Nucleo Familiare (coniuge, figli, altri conviventi)	6
6.5 Clausola di cumulo – Polizze emesse in forma cumulativa	6
6.6 Criteri di liquidazione	6
6.7 Franchigia	6
6.8 Persone non assicurabili	6
7. <i>Avvocato in viaggio</i>	6
7.1 Oggetto	6
8. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO	7
8.1 <i>Attrezzatura sportiva – Rimborso noleggio</i>	7
8.2 <i>Viaggio Sicuro – Assistenza in viaggio e Spese Mediche</i>	7

8.2.1 Per ogni richiesta di Assistenza	7
8.2.2 Per richieste di rimborso di spese mediche direttamente sostenute	7
8.3 Famiglia Sicura – Assistenza al “parente” a casa e abitazione.....	7
8.4 Trasferimento Sicuro – Traino veicolo – Rientro del veicolo.....	7
8.5 Responsabilità civile dello sciatore	7
8.6 Infortuni dello sciatore invalidità pemanente	7
RIFERIMENTI IMPORTANTI	7

Globy Sci

DEFINIZIONI

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Attrezzatura sportiva: tutto quanto necessario alla pratica dello sport dello sci.

Centrale Operativa: la struttura organizzativa di AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia, che provvede, 24 ore su 24 e per tutta la durata dell'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione. Nel caso di persona fisica, il soggetto maggiorenne dotato di capacità di agire.

Europa: l'Italia, i paesi dell'Europa geografica (ad esclusione della Federazione Russa) e del bacino del Mediterraneo, Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Tunisia e Turchia.

Evento: l'accadimento che ha generato, direttamente od indirettamente, uno o più sinistri.

Franchigia/scoperto: la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.

Familiare: il coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, "demi-frère", "demi-soeur", nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini fino al primo grado, nipoti dell'Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.

Globy®: il marchio commerciale registrato di AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia che identifica la Società stessa.

Guasto: il danno subito da un veicolo in conseguenza di usura, rottura o difetto o mancato funzionamento di sue parti che renda impossibile il suo normale utilizzo.

Incidente: il danno subito da un veicolo durante la circolazione sulla rete stradale, conseguente ad urto con ostacoli fissi o con altri veicoli che renda impossibile il suo normale utilizzo.

Infortuito: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea.

Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.

SIM Card: la carta consegnata da un operatore telefonico, a titolo di abbonamento o di formula prepagata, intestata all'Assicurato e che permette di associare il suo profilo all'apparecchio telefonico ai fini dell'erogazione di servizi di telefonia mobile.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Veicolo: le autovetture ad uso privato con portata non superiore ai 9 posti (compreso il conducente), i camper, i rimorchi, i motoveicoli, di peso complessivo inferiore a 35 q., immatricolati in Italia e da non più di 10 anni, di proprietà dell'Assicurato o di cui ne abbia la disponibilità (escluso noleggio).

Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione, risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.

NORMATIVA COMUNE

1. Operatività e decorrenza

1.1 La copertura assicurativa, espressamente sottoscritta, è operante:

- durante i viaggi effettuati a scopo turistico relativamente alla pratica dello sport dello sci e delle attività ricreative attinenti;
- dalle ore 00.01 del giorno indicato come data di decorrenza della polizza, ma comunque per un massimo di **10 giorni** continuativi. Qualora la data di emissione e quella di decorrenza coincidano, la copertura ha inizio dall'ora dell'invio dell'email di conferma al Cliente. Come riferimento per la decorrenza Globy® utilizza il fuso orario di Roma (UTC+GMT +1);
- se il Contraente è, nel solo caso di persona fisica, maggiorenne dotato di capacità di agire.
- se il premio è stato pagato.

1.2 Le specifiche garanzie decorrono dal momento dell'inizio del viaggio e sono operative fino al termine del viaggio stesso.

1.3 La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.

2. Validità Territoriale

L'assicurazione è valida per le destinazioni Italia/Europa.

Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte delle Nazioni Unite e/o dell'Unione Europea. L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito <https://www.allianztravel-globy.it>.

3. Persone assicurabili

Globy® assicura le persone:

- domiciliate o residenti in Italia;
- dotate di capacità giuridica al momento della sottoscrizione della polizza

e, relativamente alle prestazioni di assistenza, anche le persone:

- residenti all'estero ma domiciliate temporaneamente in Italia, in viaggio all'estero. In questo caso le prestazioni dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia.

4. Limiti di sottoscrizione

4.1 Non è consentita la stipulazione di più polizze Globy® o di capitolato AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia a garanzia del medesimo rischio al fine di:

- elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti;
- prolungare il periodo di copertura di un rischio (viaggio) già in corso;
- prolungare il periodo di copertura oltre i 10 giorni continuativi per lo stesso viaggio.

4.2 La polizza deve essere stipulata prima dell'inizio del viaggio. Qualora l'emissione avvenga successivamente alla data di partenza, in caso di sinistro Globy® non darà seguito alle richieste di assistenza o di rimborso.

5. Esclusioni comuni a tutte le garanzie

Globy® esclude ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od indirettamente da:

- svolgimento di attività lavorativa a carattere continuativo;
- danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
- confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;

- f) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
- g) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- h) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- i) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- j) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- k) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
- l) dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- m) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- n) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
- o) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
- p) malattie psichiche;
- q) suicidio o tentativo di suicidio;
- r) Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
- s) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
- t) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
- u) quarantene.

6. In caso di sinistro:

L'Assicurato o chi per esso deve

a) darne avviso:

- a Globy® secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Cod.Civ.);
- a tutti gli Assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze sullo stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.).

b) mettere a disposizione di Globy® tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, anche se non espressamente prevista alla sezione *Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro*.

Globy® corrisponde i rimborsi in Euro. Le spese sostenute al di fuori dei Paesi aderenti all'euro sono convertite al cambio ufficiale del giorno in cui sono state sostenute.

7. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORMATIVA COMUNE

Attrezzatura sportiva – rimborso noleggio / **Viaggio Sicuro** - assistenza in viaggio e spese mediche / **Famiglia Sicura** – Assistenza al "parente" a casa e "all'abitazione" / **Trasferimento sicuro** – assistenza auto e moto / **Responsabilità Civile dello sciatore** / **Infortunio dello sciatore** / **Avvocato in viaggio**

1. attrezzatura sportiva – Rimborso noleggio

1.1 Oggetto

Globy® rimborsa all'Assicurato fino a € 100 per periodo assicurativo le spese direttamente sostenute per il noleggio dell'attrezzatura sportiva in sostituzione di quella di proprietà sottratta durante il viaggio/soggiorno.

L'attrezzatura noleggiata deve essere equivalente a quella di proprietà dell'Assicurato.

1.2 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 5 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)

Globy® non rimborsa le spese sostenute in seguito a furto di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento.

2. Viaggio Sicuro – Assistenza in viaggio e Spese Mediche

2.1 Oggetto

Globy®, in caso di malattia o infortunio dell'Assicurato in viaggio, per tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni:

PRESTAZIONE	ITALIA	EUROPA/ FED. RUSSA
a) Consulenza medica telefonica. servizio di assistenza medica qualora l'Assicurato necessiti di informazioni e/o consigli medici. Si precisa che tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza dall'Assicurato. Sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi del medico curante, la Centrale Operativa valuterà l'erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste;	SI	SI
b) Invio di un medico. Nel caso di indisponibilità di uno dei medici convenzionati con Globy®, la Centrale Operativa organizza il trasferimento dell'Assicurato al centro di pronto soccorso più vicino, tenendo a proprio carico i relativi costi. AVVERTENZA: In caso di emergenza, l'Assicurato deve contattare gli organismi ufficiali di soccorso (Servizio 118). Allianz Global Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento sanitario.	SI	NO
c) segnalazione di un medico specialista il più vicino possibile al luogo in cui si trova l'Assicurato e compatibilmente con le disponibilità locali.	NO	SI
d) Trasporto – Rientro Sanitario • dal centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero ad un centro medico meglio attrezzato; • dal centro medico alla residenza dell'Assicurato. Globy® effettua il Trasporto - Rientro Sanitario, tenendo a proprio carico tutte le spese, con l'utilizzo dei mezzi ritenuti più idonei e, se necessario, con l'utilizzo dell'aereo "sanitario". Globy® non effettua il Trasporto - Rientro Sanitario per: • infermità o lesioni curabili sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non ne impediscano la prosecuzione; • malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali od internazionali.	SI	SI

e) Rientro dei familiari e dei compagni di viaggio assicurati in seguito a Trasporto-Rientro Sanitario organizzato da Globy® dell'Assicurato alla sua residenza. Globy® organizza direttamente il rientro e tiene a proprio carico le spese: • dei familiari; • dei compagni di viaggio. La prestazione è effettuata <u>sempreché i familiari ed i compagni di viaggio siano assicurati.</u>		SI	SI
f) Rientro accompagnato di minori in caso di impossibilità dell'Assicurato (a seguito di malattia, infortunio od altra causa di forza maggiore) di occuparsi dei minori con lui in viaggio ed assicurati. Globy® mette a disposizione dell'accompagnatore designato dall'Assicurato o da un familiare un biglietto A/R per raggiungere i minori e ricondurli al domicilio in Italia. Globy® rimborsa anche l'eventuale nuovo biglietto di rientro dei minori.		SI fino a €1.000	SI fino a €1.000
g) Invio medicinali urgenti non reperibili in loco e solo dopo che la Centrale Operativa, in accordo con il medico curante, abbia accertato che le specialità farmaceutiche locali non siano equivalenti. Globy® effettua l'invio in accordo con le norme locali che regolano il trasporto e l'importazione dei farmaci richiesti. <u>Il costo dei farmaci rimane a carico dell'Assicurato.</u>		NO	SI
h) Spese Mediche Globy®, preventivamente contattata, provvede: 1) al pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche. Nei casi in cui Globy® non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate <u>sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell'Assicurato. Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale Operativa.</u> <u>Inoltre, Globy® provvede, anche senza preventiva autorizzazione:</u> 2) al rimborso delle spese di trasporto dal luogo dell'evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero; 3) al rimborso delle spese per visite mediche e/o farmaceutiche purché sostenute a seguito di prescrizione medica, cure ambulatoriali; 4) al rimborso delle spese mediche per cure odontoiatriche urgenti o per cure sostenute al rientro, entro 30 giorni, per le dirette conseguenze di un infortunio verificatosi in viaggio. <u>I rimborsi verranno effettuati con l'applicazione di una franchigia di € 25 per sinistro.</u>	• Fino a	€ 500	€ 5.000
	• Rette Degenza:	Max € 100 al giorno	Max € 200 al giorno
	Fino a	€ 500	€ 2.500
	Fino a	€ 500	€ 1.000
i) Interprete a disposizione per favorire il contatto tra i medici curanti sul posto e l'Assicurato degente in ospedale. Globy® organizza a proprie spese il servizio in inglese, francese, spagnolo e tedesco, tenendo a proprio carico le relative spese.		NO	SI Fino a € 700 per evento
l) Traduzione della cartella clinica Qualora l'Assicurato lo richieda, Globy® provvede, in caso di ricovero ospedaliero, a tradurre la cartella clinica. La traduzione avverrà solo con il consenso dell'Assicurato stesso nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/2016 e ulteriori normative in materia di Privacy.		NO	SI
m) Viaggio di un familiare per recarsi dall'Assicurato ricoverato in ospedale con una prognosi di degenza superiore a: - 48 ore se minorenne o portatore di handicap; - 5 giorni in Italia; - 7 giorni in Europa/Federazione Russa. Globy® mette a disposizione del familiare un biglietto A/R e rimborsa le spese di soggiorno;		SI	SI
n) Spese di prolungamento soggiorno qualora l'Assicurato non sia in grado di rientrare per malattia o infortunio od a seguito di furto o smarrimento (purché regolarmente denunciati alle Autorità locali) dei documenti necessari al rimpatrio alla data prestabilita. Globy® rimborsa le spese di pernottamento in albergo sostenute dall'Assicurato e dai suoi familiari o da un compagno di viaggio (purché assicurati).		SI	SI
o) Rientro dell'Assicurato convalescente al proprio domicilio, alla data e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto. Globy® organizza e prende a proprio carico le spese di rientro.		SI	SI
p) Rientro della salma fino al luogo di sepoltura in Italia. Globy® tiene a proprio carico le spese di trasporto con esclusione delle spese funerarie e di inumazione. Globy® rimborsa anche il costo del biglietto di viaggio A/R di un familiare per recarsi sul luogo in cui si è verificato l'evento.		SI	SI
q) Spese per soccorsi e ricerche in mare e montagna		SI Fino a € 250	SI Fino a € 750
		SI Fino a € 500	SI Fino a € 1.000

Globy®, in caso di necessità dell'Assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, anche le seguenti prestazioni:

PRESTAZIONE	ITALIA	EUROPA/FED. RUSSA
r) Rientro anticipato dell'Assicurato, dei familiari o di un compagno di viaggio, <u>sempreché assicurati, per interruzione del viaggio determinata da decesso o da ricovero ospedaliero con prognosi superiore a 7 giorni di uno dei familiari a casa dell'Assicurato.</u> Globy® organizza il rientro e prende a proprio carico le relative spese;	SI Fino a € 500/evento	SI Fino a € 1.250/evento
s) Assistenza al blocco della Carta SIM e dell'apparecchio telefonico in caso di furto durante il viaggio. Globy® provvede a indicare all'Assicurato il numero del servizio clienti da contattare e a informarlo sulle procedure stabilite dal suo operatore telefonico per il blocco della SIM Card e dell'apparecchio telefonico sottratti. Globy® fornisce, inoltre, copia dell'eventuale modulistica da perfezionare per completare l'operazione di sospensione del codice IMEI. Globy® declina ogni responsabilità per l'inesattezza delle informazioni fornite in caso di modifica delle procedure adottate dall'operatore telefonico e per il mancato buon esito del blocco della Sim Card o dell'apparecchio telefonico.	SI	SI
t) Invio messaggi urgenti a persone residenti in Italia. Globy® provvede, a proprie spese, all'invio di tali messaggi.	SI	SI
u) Anticipo denaro , previa garanzia bancaria e con l'obbligo per l'Assicurato di restituire l'anticipo entro 30 giorni.	NO	SI Fino a € 2.500
v) Protezione carte di credito , libretti di assegni, traveller's chèques intestati all'Assicurato, smarriti o rubati. Globy® su richiesta specifica e previa comunicazione degli estremi necessari, provvede a mettersi in contatto con gli Istituti emittenti, per avviare	NO	SI

Ed. 06/2020 – Condizioni di Assicurazione Globy® Sci - Pagina 3 di 7

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité
de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**
Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1
www.allianz-partners.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicurative,
Elenco I



le procedure necessarie al blocco dei documenti suddetti. Resta a carico dell'Assicurato il perfezionamento della procedura, secondo quanto disposto dai singoli titoli di credito.		
w) Rimborsamento spese telefoniche documentate e sostenute dall'Assicurato per contattare la Centrale Operativa. Globy® non rimborsa le telefonate ricevute dall'Assicurato all'estero su apparecchio collegato a rete di telefonia mobile.	NO	SI Fino a € 250

2.2 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 5 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)

Globy® non prende in carico gli eventi e/o le spese derivanti o conseguenti di:

- organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, di tutte le prestazioni di assistenza previste. Per la garanzia Spese Mediche di cui all'art. 2.1 lett. h) - 1, il contatto con la Centrale Operativa è obbligatorio nel solo caso di Ricovero Ospedaliero, compreso il Day Hospital. In questo caso la Centrale Operativa, se non contattata durante il ricovero, non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato;
 - viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
 - interruzione volontaria della gravidanza, parto non prematuro, fecondazione assistita e loro complicazioni;
 - cure riabilitative;
 - acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici;
 - prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l'eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni congenite;
 - visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
 - espianti e/o trapianti di organi;
 - partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
 - pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta.
- Tutte le prestazioni non sono, altresì, dovute:
- nel caso in cui l'Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero:
 - si verifichino le dimissioni volontarie dell'Assicurato contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato;
 - l'Assicurato o chi per esso volontariamente rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In questo caso Globy® sospende immediatamente l'assistenza, garantendo il rimborso delle ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche fino all'importo corrispondente al costo del trasporto/rientro sanitario rifiutato;
 - al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro.

2.3 Disposizioni e limitazioni

- Le prestazioni di assistenza sono fornite nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti;
 - Globy® sostiene direttamente o rimborsa le "Spese mediche" anche più volte nel corso del viaggio ma fino:
 - ad esaurimento del capitale assicurato per persona;
 - ad un capitale massimo per evento che coinvolga più persone assicurate con la stessa polizza di € 200.000,00. Se il predetto limite massimo è insufficiente a coprire per intero il totale degli indennizzi liquidabili a termini di polizza in dipendenza del medesimo sinistro, Globy® liquida ciascun Assicurato in base alla proporzione esistente tra il suddetto limite ed il totale degli indennizzi che sarebbero liquidabili a termini di polizza;
 - nei casi in cui l'Assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe se richiede:
 - l'intervento di un'altra Compagnia di Assicurazione, le prestazioni "spese mediche a rimborso" di cui all'art. 1.1 punto h) commi 2/3/4 sono operanti esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi direttamente da lui sostenuti e non completamente rimborsati dalla Compagnia di Assicurazione che ha erogato per prima la prestazione e sempreché i costi siano indennizzabili a termine della presente normativa;
 - l'intervento della Centrale Operativa di Allianz Global Assistance, la garanzia opera come supplemento ed integrazione, anche contrattuale;
 - le prestazioni di assistenza, nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività, sono effettuate in considerazione dello stato di salute dell'Assicurato e dello stato di necessità, utilizzando i mezzi e le strutture che Globy® e la Centrale Operativa ritengono, a loro insindacabile giudizio, più adeguati agli scopi;
 - la messa a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con:
 - aereo di linea (classe economica);
 - treno prima classe;
 - traghetto.
- Globy® ha diritto di richiedere i biglietti di viaggio non utilizzati alle persone delle quali abbia provveduto, a proprie spese, al rientro;
- Globy® non potrà essere ritenuta responsabile di:
 - ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
 - errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;
 - pregiudizi derivanti dall'avvenuto blocco dei titoli di credito;
 - Globy® non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
 - l'Assicurato libera dal segreto professionale, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di Globy® e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame dell'evento, i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza.

3. FAMIGLIA SICURA – Assistenza al "parente" a casa e abitazione

3.1 Oggetto

In caso di malattia improvvisa o infortunio occorsi al padre, alla madre, al coniuge od ai figli conviventi, rimasti a casa, (di seguito tutti definiti "parente") dell'Assicurato in viaggio, Globy® tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni:

- consulenza medica telefonica**, servizio di assistenza medica qualora il parente necessiti di informazioni e/o consigli medici. Si precisa che tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza dal parente. Sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi del medico curante, la Centrale Operativa valuterà l'erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste;
- informazione diretta telefonica** all'Assicurato, in viaggio, dell'evento che ha colpito il "parente". La presente prestazione è fornita su richiesta e autorizzazione della persona colpita dall'evento;
- invio di un medico** al "parente" dalle ore 20.00 alle ore 08.00 e nei giorni festivi. Nel caso di indisponibilità di uno dei medici convenzionati con Globy®, la Centrale Operativa organizza il trasferimento del parente al centro di pronto soccorso più vicino, tenendo a proprio carico i relativi costi. **AVVERTENZA:** In caso di emergenza, il parente o chi per esso deve contattare gli organismi ufficiali di soccorso (Servizio 112). Allianz Global Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento sanitario.
- invio di una ambulanza**, in caso di necessità o con il parere del medico curante, per il trasferimento del "parente" al più vicino Ospedale;
- organizzazione di visite specialistiche od esami diagnostici.** Globy®, entro due giorni lavorativi dal momento della richiesta, organizza visite specialistiche ed accertamenti diagnostici presso i Suoi Centri Convenzionati più vicini alla residenza del "parente". Globy®, oltre a gestire l'appuntamento, informa preventivamente sui costi delle visite e degli eventuali accertamenti clinico-diagnostici-strumentali richiesti. I costi delle prestazioni sono interamente a carico del "parente";
- trasferimento ad un centro di alta specializzazione** per infortunio o malattia improvvisa del "parente" non curabili nell'ambito delle strutture sanitarie nazionali e di complessità tale da richiedere, a giudizio dei medici curanti in accordo con Globy®, il trasferimento del "parente" in un centro ospedaliero di alta specializzazione. Globy® provvede ad organizzare il trasporto sanitario del "parente" con il mezzo ritenuto più idoneo e, se necessario, con accompagnamento medico ed infermieristico prendendo a carico i costi fino ad un massimale di € 1.300;

Inoltre, Globy®, in caso di necessità all'abitazione di residenza in Italia del "parente" tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, anche le seguenti prestazioni:

- g) **invio di un elettricista** per interventi urgenti di manutenzione straordinaria, non procrastinabili, direttamente causati da un guasto dell'impianto elettrico dell'abitazione che blocchi l'erogazione della corrente allo stabile o che comporti pericolo di incendio. Globy® tiene a proprio carico il diritto di chiamata e la prima ora di manodopera sino alla concorrenza di € 100;
- h) **invio di un fabbro** per interventi urgenti conseguenti a furto o tentato furto con danneggiamento dei mezzi di chiusura dell'abitazione Globy® tiene a proprio carico il diritto di chiamata e la prima ora di manodopera sino ad un massimo di € 100;
- i) **invio di una guardia giurata** per sorvegliare l'abitazione nei casi in cui i mezzi di chiusura non siano più operanti per furto o tentato furto. Globy® tiene a proprio carico il costo sino ad un tempo massimo di 10 ore di sorveglianza;
- l) **invio di un idraulico** per interventi urgenti, conseguenti a rottura delle tubature fisse dell'impianto idraulico dell'abitazione che provochi un allagamento o una mancanza di erogazione d'acqua allo stabile. Globy® tiene a proprio carico il diritto di chiamata e la prima ora di manodopera sino alla concorrenza di € 100.

3.2 Decorrenza e operatività

La garanzia:

- è operante esclusivamente per il padre, la madre, il coniuge, i figli conviventi dell'Assicurato residenti o domiciliati in Italia;
- decorre dal momento della partenza dell'Assicurato e termina al suo rientro alla residenza, ma non oltre la scadenza della polizza.

4. TRASFERIMENTO SICURO – Traino veicolo – Rientro del veicolo

4.1 Oggetto

4.1.1 Traino veicolo

In caso di guasto od incidente stradale al veicolo utilizzato per raggiungere la località del soggiorno, Globy® tramite la Centrale Operativa organizza, 24 ore su 24, il traino del veicolo dal luogo dell'evento alla più vicina officina attrezzata o al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice. Globy® tiene a proprio carico le spese di traino fino a € 130.

4.1.2 Rientro del veicolo

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio non sia in grado di rientrare al domicilio alla data prevista con il proprio veicolo, Globy® organizza il rientro del veicolo presso il domicilio dell'Assicurato tenendo a proprio carico le spese fino a € 300. Sono escluse le spese che comunque l'Assicurato avrebbe sostenuto nel corso del viaggio.

4.2 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 5 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)

Globy® non prende in carico gli eventi o le spese conseguenti a:

- a) organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa di tutte le prestazioni di assistenza previste;
- b) eventi accaduti su strade non adibite alla normale viabilità ed al di fuori del territorio di validità previsto;
- c) eventi accaduti nell'ambito del comune di residenza del proprietario del veicolo.

4.3 Disposizioni e limitazioni

- a) Le prestazioni di assistenza sono fornite anche più volte nel periodo di validità;
- b) nei casi in cui l'Assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe e richieda l'intervento di un'altra Compagnia di Assicurazioni, le prestazioni previste dalla presente garanzia non sono operanti;
- c) Globy® non potrà essere ritenuta responsabile di:
 - ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
 - errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;
- d) Globy® non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute.

5 Responsabilità civile dello sciatore

5.1 Oggetto

Globy®, nel limite del massimale per evento e per periodo di assicurazione di € 100.000, risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nel periodo di validità della polizza relativamente alla pratica di sport, comprese le gare, purché non esercitate a livello professionistico, attività del tempo libero in genere con esclusione di ogni responsabilità inerente all'attività professionale.

5.2 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 5 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) derivanti da atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- b) derivanti da atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
- c) derivanti da esercizio di attività professionali;
- d) derivanti da esercizio dell'attività venatoria;
- a) da furto;
- b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché dalla navigazione di natanti a motore e impiego di aeromobili;
- c) da detenzione di armi e relative munizioni ed uso delle stesse;
- d) alle cose altrui che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o che detenga a qualsiasi titolo.

5.3 Gestione delle vertenze di danno

Globy® assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. Globy® ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivato dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico di Globy® le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale assicurato. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Globy® e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Globy® non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

5.4 Franchigia

Relativamente ai danni a cose ed animali l'assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia di € 200 per sinistro.

6. Infortuni dello sciatore invalidità permanente

6.1 Oggetto

Globy® assicura gli infortuni (non aerei) subiti dall'Assicurato durante il periodo di viaggio, che abbiano come conseguenza una invalidità permanente.

Globy® assicura anche gli infortuni subiti in stato di maleore o di incoscienza, derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi, tumulti popolari o da atti di terrorismo a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

Globy® considera infortuni anche:

- l'asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- l'annegamento;
- l'assideramento o il congelamento;
- i colpi di sole o di calore.

Globy® non considera infortuni

- le ernie, eccetto quelle addominali da sforzo;
- gli infarti da qualsiasi causa determinati.

6.2 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 5 *Esclusioni comuni a tutte le garanzie* della sezione Normativa Comune)

Globy® non corrisponde l'indennizzo per gli infortuni direttamente od indirettamente conseguenti:

- allo svolgimento di ogni attività professionale o lavoro retribuito, comunque e dovunque esplicato;
- all'uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani ed ultraleggeri);
- a operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non conseguenti ad infortunio;
- alla partecipazione, anche come passeggero, a competizioni sportive e relative prove con o senza l'utilizzo di veicoli a motore salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
- pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta;
- ad atto di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo, commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa.

6.3 Capitale assicurato

- Il capitale assicurato in caso di invalidità permanente corrisponde a € 50.000.
- Massimo assicurabile per polizza € 2.000.000.

6.4 Dichiarazioni dell'Assicurato

Polizze Individuali/Nucleo Familiare (coniuge, figli, altri conviventi).

L'Assicurato in base a quanto sia o venga a sua conoscenza dichiara che la somma dei capitali fra la presente ed altre assicurazioni con capitolato di AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia per il medesimo rischio, da chiunque stipulate sulla sua persona non supera il limite di € 100.000,00 per il caso di invalidità permanente.

6.5 Clausola di cumulo - Polizze emesse in forma cumulativa

Il Contraente dichiara che la somma dei capitali assicurati dalla presente e da altre assicurazioni infortuni cumulative che includano la copertura del rischio "infortuni di viaggio", da esso Contraente stipulate con AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia in favore degli stessi assicurati, non supera il limite di € 100.000,00 per persona e € 2.000.000 per evento, in caso di invalidità permanente.

Se i capitali complessivamente assicurati eccedono gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno diminuite, con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti, in modo da non superare, sommate, quanto spetterebbe sulla base dei capitali di cui al comma precedente, salvo, in tal caso, il diritto del Contraente di richiedere il rimborso dei premi imponibili nella stessa proporzione.

6.6 Criteri di liquidazione

Globy® corrisponde:

- l'indennizzo per l'invalidità permanente anche se si verifica successivamente alla scadenza dell'assicurazione, ma entro un anno dal giorno dell'infortunio;
- l'indennizzo per le sole conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute rispetto all'infortunio;
- l'ammontare del danno concordandolo direttamente con il Contraente o persona da lui designata. In caso di disaccordo ciascuna delle Parti può proporre che la questione venga risolta da uno o più arbitri, da nominare con apposito atto;
- per il caso di invalidità permanente totale, la somma assicurata;
- per il caso di invalidità permanente parziale, l'indennizzo calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato secondo i criteri e le percentuali previsti dalla Tabella INAIL, di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 nr. 1124 e successive modifiche.

6.7 Franchigia

Globy®, per ciascun sinistro da cui derivi un'invalidità permanente, corrisponde l'indennità come segue:

- non si farà luogo ad alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari od inferiore al 30% della totale;
- qualora l'invalidità permanente accertata sia di grado superiore al 30% della totale, l'indennità verrà corrisposta senza deduzione di alcuna franchigia.

6.8 Persone non assicurabili

Non sono assicurabili le persone che hanno già compiuto i 75 anni di età.

7. Avvocato in viaggio

7.1 Oggetto

Globy® reperisce un legale per gestire in loco le controversie che coinvolgono direttamente l'Assicurato, tenendo a proprio carico le relative spese fino a € 500.

Globy®, inoltre, costituisce, in nome e per conto dell'Assicurato e per i soli fatti di natura colposa:

- la cauzione penale pretesa per consentirne la liberazione;
- l'eventuale cauzione civile, a titolo di garanzia del pagamento per responsabilità civile dell'Assicurato nella produzione del sinistro.

Globy® anticipa, previa garanzia bancaria, la cauzione fino a un massimo di € 5.000 che l'Assicurato si impegna a restituire in ogni caso entro 30 giorni.

OBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

8. Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

8.1 Attrezzatura sportiva – Rimborso noleggio

L'Assicurato deve dare avviso a Globy® entro 30 giorni dal rientro, indicando dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006, recapito e numero della presente polizza, fornendo, inoltre, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta):

- denuncia, in originale, presentata alla competente autorità del luogo ove si è verificato l'evento, con l'elenco dettagliato di quanto sottratto e documentazione attestante il loro valore;
- ricevute in originale delle spese sostenute per il noleggio dell'attrezzatura;
- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica.

8.2 Viaggio Sicuro – Assistenza in viaggio e Spese Mediche

8.2.1 Per ogni richiesta di assistenza, l'Assicurato o chi per esso, deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, specificando:

- dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito temporaneo;
- numero della presente polizza;
- tipo di intervento richiesto;
- dati dell'Ospedale in caso di ricovero (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del medico che ha preso in cura il paziente).
- recapito di eventuali familiari/accompagnatori in viaggio con l'Assicurato.

8.2.2 Per richieste di rimborso di spese mediche direttamente sostenute

L'Assicurato deve darne avviso a Globy® entro 30 giorni dal rientro, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta):

- dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito;
- numero della presente polizza;
- circostanze dell'evento;
- documentazione medica redatta in loco e le relative ricevute delle spese mediche sostenute in originale.

8.3 Famiglia Sicura - Assistenza al "parente" a casa e abitazione

Per ogni richiesta di assistenza, l'Assicurato o chi per esso, deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, specificando:

- dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito;
- numero della presente polizza;
- tipo di intervento richiesto.

8.4 Trasferimento Sicuro – Traino veicolo – Rientro del veicolo

Per ogni richiesta di assistenza, l'Assicurato o chi per esso, deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, specificando:

- numero della presente polizza;
- dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006;
- dati identificativi del veicolo;
- luogo del fermo tecnico o dell'incidente.

8.5 Responsabilità civile dello sciatore

L'Assicurato deve darne avviso a Globy® entro 30 giorni da quando ha avuto conoscenza della richiesta di risarcimento del danno, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta):

- dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito dell'Assicurato;
- copia della presente polizza;
- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- luogo, giorno ed ora dell'evento nonché le circostanze e le cause che lo hanno determinato;
- richiesta scritta della controparte con la quantificazione del danno.

8.6 Infortuni dello sciatore invalidità permanente

L'Assicurato deve darne avviso a Globy® entro 30 giorni da quello in cui l'infortunio si è verificato, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta):

- dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito dell'Assicurato;
- copia della presente polizza;
- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- luogo, giorno ed ora dell'evento;
- certificati medici attestanti l'infortunio, in originale;
- successivamente e fino a guarigione avvenuta, i certificati medici sul decorso delle lesioni, in originale.

REFERIMENTI IMPORTANTI

CENTRALE OPERATIVA

in funzione 24 ore su 24 tutto l'anno
Tel. +39 02 23695862
Viale Brenta 32 – 20139 MILANO
Fax +39 02 26624035

Gli eventuali sinistri vanno denunciati a Globy® con una delle seguenti **tre modalità**:

- **via telefono** (al numero **02-23695862** attivo tutti i giorni, 24 ore su 24)
- **via internet** (sul sito www.allianz-protection.com)
- **via posta** (all'indirizzo qui sotto indicato)

I documenti per cui è richiesto l'invio della copia originale devono essere inviati a:

AWP P&C S.A.
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
Servizio Liquidazione Danni Globy®
Casella Postale 299 Via Cordusio 4
20123 MILANO

GLOBY® QUICK

Globy® garantisce la gestione e la chiusura della pratica in 20 giorni dal ricevimento della documentazione completa in originale. Sono esclusi dal conteggio dei giorni i tempi tecnici bancari relativi al flusso di pagamento.

In caso contrario, Globy® si impegna a rimborsare un importo pari al costo della polizza.

Informativa per la privacy

Abbiamo cura dei suoi dati personali

AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito, Allianz Partners), con sede in v.le Brenta 32 20139 MILANO, è una compagnia assicurativa abilitata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento che fornisce prodotti e servizi assicurativi.

La tutela della sua privacy è una delle nostre priorità. La presente informativa per la privacy illustra quale tipologia di dati personali saranno raccolti, le modalità e il motivo della raccolta e i soggetti con cui saranno condivisi o a cui saranno divulgati. La preghiamo di leggerla con attenzione.

Qualora, in fase di stipula della polizza, lei ci fornisca i dati personali di ulteriori persone che saranno coperte dalla medesima polizza, Le segnaliamo che avrà l'onere di far pervenire a tutte le persone interessate le informazioni contenute in questo documento.

1. Chi è il titolare del trattamento?

Un titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica che controlla ed è responsabile della conservazione e dell'uso dei dati personali in forma cartacea o elettronica. Allianz Partners è il titolare del trattamento, secondo quanto definito dalle leggi e dai regolamenti in materia di protezione dei dati.

2. Quali dati personali saranno raccolti?

Raccoglieremo e tratteremo varie tipologie di dati personali che la riguardano:

- Cognome, nome
- Indirizzo
- Codice fiscale
- Numero di cellulare
- Indirizzo email
- Età

3. Come otteniamo e utilizziamo i suoi dati personali?

Raccoglieremo e utilizzeremo i suoi dati personali, che otterremo dal soggetto al quale si è rivolto per l'emissione della polizza, per diverse finalità, come indicato di seguito:

- ✓ Per gestire il contratto assicurativo con specifico riferimento all'amministrazione della polizza
- ✓ Per gestire il contratto assicurativo con specifico riferimento alla gestione dei sinistri (es. organizzazione delle prestazioni di assistenza, pagamento di eventuali rimborsi)
- ✓ Per gestire le somme dovute
- ✓ Per la prevenzione e l'individuazione delle frodi
- ✓ Per la prevenzione dei reati di terrorismo
- ✓ Per adempiere agli obblighi di legge (es. di natura fiscale, contabile e amministrativa)
- ✓ Per sottoporle sondaggi qualitativi mediante l'invio di una mail contenente un link, attraverso il quale potrà effettuare un questionario in merito ai servizi da noi forniti, consentendoci di verificare il suo livello di soddisfazione e
- ✓ previo consenso, potremmo richiedere un successivo contatto telefonico per raccogliere elementi utili al miglioramento dei nostri servizi sulla base della sua esperienza con noi

Per le finalità sopra indicate per le quali non è richiesto il suo consenso, specifichiamo che si tratta di attività per le quali esso non è richiesto, in quanto il trattamento dei dati verrà effettuato sulla base della necessità di adempimento del contratto (in particolare la gestione della polizza, dei sinistri e delle somme dovute) o di obblighi di legge nonché per il perseguimento di interessi legittimi della Società, nello specifico per la prevenzione ed individuazione delle frodi, la prevenzione dei reati di terrorismo e le verifiche di qualità del servizio.

Lei ha comunque il diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati personali o di richiederci di interromperlo secondo le modalità indicate nella sezione 6.

Nel caso in cui non desidera comunicarci i suoi dati personali, potremmo non essere in grado di fornirle i prodotti e i servizi che ha richiesto o per i quali potrebbe avere un interesse.

4. Chi potrà accedere ai suoi dati personali?

Ci assicureremo che i suoi dati personali siano trattati in maniera compatibile con le finalità indicate in precedenza.

Per le finalità indicate, i suoi dati personali possono essere comunicati ai seguenti soggetti che operano in qualità di titolari del trattamento:

- Autorità pubbliche, fornitori incaricati di effettuare le prestazioni assicurative (ad esempio, società di soccorso stradale, società di autonoleggio, società di trasporti, strutture sanitarie, riparatori, consulenti tecnici, periti, avvocati)

Per le finalità indicate, possiamo inoltre condividere i suoi dati personali con i seguenti soggetti che operano in qualità di responsabili del trattamento dietro nostre istruzioni:

- altre società del Gruppo Allianz, società di trasporti, consulenti tecnici, periti, società incaricate di effettuare sondaggi di qualità, società di servizi per le attività gestionali (sinistri, IT, posta, gestione documenti)

L'elencazione dei soggetti terzi sopra indicati, incaricati di effettuare i diversi servizi, si riferisce alle varie garanzie che possono essere previste dalle nostre polizze.

I soggetti terzi a cui saranno effettivamente comunicati i suoi dati personali saranno quelli specifici incaricati di fornire i servizi ricompresi nelle garanzie previste nella polizza da lei sottoscritta.

Infine, possiamo condividere i suoi dati personali, in caso di riorganizzazione prevista o effettiva, fusione, vendita, joint venture, trasferimento o altra cessione della totalità o di parte del nostro business, asset o titoli (anche in sede di procedure di insolvenza o di analogia natura).

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité
de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**
Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1
www.allianz-partners.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicurative,
Elenco I



5. Dove saranno trattati i suoi dati personali?

I suoi dati personali possono essere trattati all'interno e all'esterno dello Spazio economico europeo (SEE) dai soggetti indicati nella sezione 4, sempre nel rispetto dei limiti contrattuali riguardanti riservatezza e sicurezza e in linea con le leggi e i regolamenti applicabili in materia di protezione dei dati. Non divulgheremo i suoi dati personali a soggetti non in possesso dell'autorizzazione per il relativo trattamento.

Laddove trasferissimo i suoi dati personali fuori dallo SEE per un trattamento ad opera di un'altra società del Gruppo Allianz, lo faremo nel rispetto delle norme aziendali vincolanti di Allianz approvate dall'Autorità Garante e note come Standard Allianz sulla Privacy (Binding Corporate Rules, BCR), che definiscono le opportune misure di tutela dei dati personali e sono legalmente vincolanti per tutte le società del Gruppo Allianz. Le BCR di Allianz e l'elenco di società del Gruppo che le seguono è accessibile sul sito di Allianz Partners, al seguente indirizzo: https://www.allianz-partners.com/en_US/allianz-partners---binding-corporate-rules-.html. Laddove non si applichino le BCR di Allianz, ci adopereremo invece per assicurare che il trasferimento dei suoi dati personali fuori dallo SEE sia opportunamente tutelato come all'interno dello SEE. Per conoscere le misure di tutela che usiamo per tali trasferimenti (ad esempio le Clausole contrattuali standard), è possibile contattarci ai recapiti indicati nella sezione 9.

6. Quali sono i suoi diritti in riferimento ai suoi dati personali?

Secondo le modalità previste dalla legge o dai regolamenti applicabili, Lei ha il diritto di:

- Accedere ai suoi dati personali e conoscerne l'origine, le finalità e gli scopi del trattamento, i dati del(i) titolare(i) del trattamento, del(i) responsabile(i) del trattamento e i soggetti a cui potranno essere divulgati;
- Revocare il suo consenso in qualunque momento, nel caso in cui il consenso costituisca la base del trattamento;
- Aggiornare o rettificare i suoi dati personali in modo che siano sempre esatti;
- Richiedere la cancellazione dei suoi dati personali dai nostri archivi nel caso in cui non siano più necessari per le finalità indicate in precedenza;
- Limitare il trattamento dei suoi dati personali in talune circostanze, ad esempio laddove ne abbia contestato l'esattezza, per il periodo necessario a svolgere le opportune verifiche;
- Opporsi al trattamento dei suoi dati personali nei casi previsti dalla normativa;
- Ottenere i suoi dati personali in formato elettronico, per Lei o per il suo nuovo assicuratore;
- Presentare un reclamo presso di noi e/o l'autorità competente incaricata della protezione dei dati.

Potrà esercitare i suddetti diritti contattandoci come indicato nel dettaglio nella sezione 9, fornendo nome, indirizzo e-mail, numero di polizza e scopo della richiesta.

7. Come può opporsi al trattamento dei suoi dati personali?

Se consentito dalla legge o dai regolamenti applicabili, Lei ha il diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati personali o di richiederci di interromperlo. A seguito della sua richiesta, non potremo più procedere al trattamento dei suoi dati personali salvo nel caso in cui le leggi e i regolamenti lo consentano. È possibile esercitare questo diritto con le medesime modalità indicate per tutti gli altri diritti citati nella sezione 6.

8. Per quanto tempo conserviamo i suoi dati personali?

Conserveremo i suoi dati personali nello specifico come dettagliato di seguito:

- ✓ Dati relativi alla polizza - 10 [dieci] anni dalla data di cessazione del rapporto assicurativo ai sensi della normativa prevista dal Codice Civile.
- ✓ Dati relativi a reclami e sinistri anche per la finalità di prevenzione delle frodi - 10 [dieci] anni dalla data di chiusura di eventuali sinistri ai sensi della normativa prevista dal Codice Civile.
- ✓ Dati necessari per la tenuta delle registrazioni contabili - 10 [dieci] anni, ai sensi dell'art. 2220 c.c.
- ✓ Dati relativi alla verifica di qualità del servizio - 1 (uno) anno dal sondaggio

Non conserveremo i suoi dati personali più a lungo del necessario, e in ogni caso unicamente per le finalità per cui li abbiamo ottenuti.

9. In che modo può contattarci?

In caso di domande in merito alle modalità di utilizzo dei suoi dati personali, potrà contattarci tramite e-mail o posta:

AWP P&C S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia
 Data Protection Officer
 Viale Brenta 32
 20139 MILANO
 E-mail: privacyAzP_ITA@allianz.com

10. Quanto spesso aggiorniamo l'informativa per la privacy?

La presente informativa è sottoposta regolarmente a revisione. Le comunicheremo direttamente eventuali modifiche di rilievo che potrebbero essere di suo interesse. La presente informativa per la privacy è stata aggiornata a Settembre 2022.

AWP P&C S.A.
 Sede Legale
 7 rue Dora Maar,
 93400 Saint-Ouen
 France

Capitale Sociale
 € 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
 delle assicurazioni dall'Autorité
 de contrôle prudentiel et de
 résolution (ACPR)
 il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
 e delle Società Francesi
 n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
 Generale per l'Italia**
 Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
 Tel: 02.23695.1
www.allianz-partners.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
 iscrizione al Registro delle Imprese
 di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
 dell'attività Assicurativa
 in Italia in regime
 di stabilimento, iscritta
 in data 3 novembre 2010
 al n. I.00090, all'appendice
 dell'albo Imprese Assicuratrici,
 Elenco I

